

VideoFisco

21 settembre 2011

Novità e approfondimenti dalle manovre estive

L'antiriciclaggio per lo studio professionale

*Relatori: **Luciano De Angelis e Paolo Meneghetti***

SEGNALAZIONI E ASSISTENZA:

T. 0376.775130 - F. 0376.770151 – servizioclienti@gruppocastelli.com

L'ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO

L'adeguata verifica della clientela

Le operazioni sospette: i nuovi criteri di
individuazione e segnalazione telematica
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al
portatore

*a cura di Luciano De Angelis
Dottore Commercialista, pubblicista*

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

**Quando
scattano
(art. 16)**

1) Se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di **valore pari o superiore a 15.000 Euro**

(segue)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

**Quando
scattano
(art. 16)**

2) Se si eseguono **prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di importo pari o superiore 15.000 euro.**

Ciò indipendentemente dal fatto che tali azioni siano eseguite **con operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata**; (segue)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

**Quando
scattano
(art. 16)**

3) Tutte le volte che la prestazione risulta di valore **indeterminato o indeterminabile.**

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

**Quando
scattano
(art. 16)**

- 4) Se vi è un **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile);
- 5) Se vi siano **dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente**

Le attività escluse dalla verifica della clientela

In relazione allo svolgimento della mera attività di **redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi**;

- Il concetto di attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi va inteso estensivamente nel senso di **redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali**

Le attività escluse dalla verifica della clientela

(chiarimenti MEF 12/6/2008)

Negli adempimenti in materia di amministrazione del personale

•Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare **le attività in materia giuslavoristica vengono esclusi dall'obbligo della verifica della clientela e dalla registrazione**, per tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti **relativamente all'amministrazione del personale** (svolti da ogni tipologia di professionisti).

In pratica, per gli adempimenti conseguenti al pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte obbligatorie **non è richiesta alcuna verifica per il professionista in capo al datore di lavoro.**

RISPOSTE MEF 20/5/2010

**REGISTRAZIONE degli F24:
non è più dovuta a seguito della decadenza della
obbligazione principale**



In quanto è **esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione ogni attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali** e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale (nuovo art. 12 del d.lgs 231/07).

Le Linee Guida CNDCEC

Attenzione!

**FASI
adeguata
verifica:**

- 1) **individuazione delle operazioni** oggetto di verifica (prestazioni escluse/incluse)
- 2) **individuazione del titolare effettivo**
- 3) applicazione **dell'approccio basato sul rischio**
- 4) **scelta della tipologia di verifica** richiesta (ordinaria, semplificata, rafforzata)
- 5) istituzione del **fascicolo della clientela**
- 6) **controllo costante** sul cliente

Cosa si intende per “Titolare Effettivo”

In base all'art. 1, co. 2 dell'Allegato Tecnico, il titolare effettivo è rappresentato:

- 1) dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività;
 - 2) nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza
 - a) possiedono o controllano tale entità
 - b) ne risultano beneficiari
- secondo i criteri di cui all'allegato tecnico.

Cosa si intende per “Titolare Effettivo”

a) **In caso di società** (all. tecnico, art. 2):

- 1. La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica**, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

- Segue: Cosa si intende per “titolare effettivo”

- 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

Cosa si intende per “Titolare Effettivo”

Chiarimento CNDCEC linee guida 2011



NEWS

*Le nuove guidelines puntualizzano che **in presenza di soggetto titolare di una quota superiore al 50% del capitale della società, anche se un secondo soggetto abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale della medesima, il titolare effettivo dovrà essere ricercato esclusivamente con riferimento al primo.***

Cosa si intende per “Titolare Effettivo”

I dati devono essere forniti per iscritto dal rappresentante legale

NEWS

In relazione alle modifiche degli art. 36 e 38 del d.lgs. 231/07

Gli obblighi di registrazione e conservazione riguarderanno anche il titolare effettivo

Attenzione

Risposta MEF 20/5/2010 e nuove LINEE GUIDA CNDCEC

**Non è obbligatorio inserire i dati in A.U.,
è sufficiente nel fascicolo del cliente**

Poiché mancano le disposizioni attuative dell'art. 38, co.7

Società fiduciarie

Fiduciarie (SIM)

Rientrano fra le società di cui all'art. 25 non tenute alla individuazione del titolare effettivo in quanto sim (iscritte all'apposito albo) e come tali da inserire fra i soggetti del primo comma dell'art. 11, punto d) e quindi **assoggettabili ad adeguata verifica semplificata** ai sensi del primo comma dell'art. 25.

Fiduciarie (NON SIM)

Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, non rientrano nel primo comma nè nel secondo comma dell'art. 11 lett. b) e c) e quindi **NON SONO assoggettabili ad adeguata verifica semplificata**, ai sensi del citato comma 1° dell'art. 25

Società fiduciarie non SIM



Sussiste l'obbligo di individuare il "fiduciante"



È il titolare effettivo degli interessi amministrati dalla fiduciaria (beneficial owner) che solo formalmente sono ad essa intestati.

(in tal senso anche relazione di accompagnamento al d.lgs 231/07)

Società fiduciarie di matrice bancaria

(iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 106 TUB)



News

d.lgs. n.141 del 13 agosto 2010




Viene meno l'obbligo di comunicare alla banca, al notaio o altro soggetto che ha obblighi antiriciclaggio il nominativo del fiduciante



Norma non applicabile fino alla emanazione delle disposizioni attuative del decreto 141 (fra cui l'istituzione del nuovo albo) da parte della Banca D'Italia


Riepilogo: FIDUCIARIE ED ADEGUATA VERIFICA



SINDACI/REVISORI società comm./industriali

Attenzione!

CHIARIMENTI MEF
12 GIUGNO 2008



L'attività del collegio sindacale, che svolga anche la revisione contabile, è soggetta **agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo**

SINDACI/REVISORI società comm./industriali
Circ. 16/IR del 15/3/2010

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione contabile sia un organo collegiale (ad esempio il collegio sindacale):

News



**l'obbligo di adeguata verifica
graverà su ciascun sindaco-revisore
e non già sull'organo «collegio sindacale».**

Aggiornamento
linee guida
2011

Essa dovrà essere svolta almeno una volta
nel corso del mandato triennale

Il controllo costante sul cliente
Approccio dinamico

Attenzione


- **Aggiornamento dell'indice unico** che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:
 - a) Modifica del punteggio in relazione **all'evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente**
 - b) Ogni **operazione successiva** deve essere oggetto di specifica **nuova valutazione**, rinnovando il livello di rischio;

**Le carte di lavoro devono lasciare traccia
dell'evoluzione della valutazione del rischio
compiuta in modo dinamico**

Rapporti con strutture in paesi Black List

Non Vigente

Intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, altri soggetti (esercenti recupero dei crediti, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, agenzia di affari in mediazione immobiliare)



Devono astenersi dall'operare con determinati soggetti residenti nei paesi black-list.

Comma 7-bis e ter, art. 28 d.lgs. 231/07

Fascicolo Informatico

Art. 16, comma 12,
del d.l. 29 novembre 2008 n. 185

News

Il fascicolo della clientela può essere tenuto anche secondo modalità informatiche (ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti)



Il professionista deve apporre **la firma digitale** e la data certa, con **marca temporale per conferire validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari al documento** conservato mediante modalità informatiche

Obbligo di astensione

Art. 23

Quando il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare un rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali. Se il rapporto era già in essere anteriormente all'obbligo di effettuare la verifica della clientela il professionista dovrà rinunciare a proseguire l'incarico.

Permane l'obbligo di segnalazione

Attenzione

SANZIONI per l'adeguata verifica della clientela

Art. 56, comma 1°:
Sanzioni nel caso di
**non esecuzione
dell'adeguata verifica
secondo i dettami
delle rispettive
autorità di vigilanza.**

da **10.000**
a **200.000** euro

per **intermediari finanziari
ed altri soggetti esercenti
attività finanziaria
e per le società di revisione**

Attenzione

SANZIONI
per l'adeguata verifica della clientela

*Nel caso di
non esecuzione
dell'adeguata
verifica*

**NESSUNA
SANZIONE**

*Per i professionisti
e revisori contabili
(persone fisiche)*

**Indicatori
per
professionisti**

Presupposto:
L'operazione "sospetta"

Gli operatori segnalano quando:

- **"Sanno"**
- **"Sospettano"**
- **"Hanno ragionevoli motivi per sospettare"**
- • che "siano in corso la conversione o il trasferimento di beni che provengono da un'attività criminosa allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita"

Le categorie di indicatori per i professionisti

Decreto Min. Giustizia del 16/4/2010 in G.U. del 3/5/2010, n. 101

- A. Indicatori connessi al cliente;
- B. Indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;
- C. Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell'operazione;
- D. Indicatori relativi alla costituzione ed amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;
- E. Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili, o mobili registrati
- F. Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie

A. Indicatori connessi al cliente

- Fornitura di informazioni inesatte, incomplete o false riguardo: **l'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, lo scopo e natura della prestazione richiesta, l'attività esercitata, la situazione economica, finanziaria, patrimoniale del cliente e del gruppo di appartenenza, il potere di rappresentanza, la struttura di proprietà o di controllo**
- Utilizzo di documenti identificativi che sembrano contraffatti;
- Reticenza a fornire informazioni, dati e documenti;
- **Inusuale familiarità con i presidi antiriciclaggio**

A. Indicatori connessi al cliente

- **Scarsa conoscenza della natura, oggetto o scopo della prestazione richiesta;**
- **Presenza contestuale di altri soggetti accompagnatori del cliente con ruolo non accertato;**
- Effettuazione di operazioni di importo rilevante e contestuale sottoposizione a procedimenti penali, misure di prevenzione o sequestro per il cliente o soggetti contigui allo stesso;
- Operatività o contiguità con soggetti attivi nel finanziamento del terrorismo o con Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente

B. Indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

- Richiesta di prestazioni non compatibili con il profilo economico-patrimoniale del cliente, o con il gruppo societario cui lo stesso appartiene o non coerenti con l'attività svolta;
- **Prestazioni richieste da Onlus per finalità incompatibili con quelle dichiarate o proprie dell'ente;**
- Consulenze per operazioni di finanza strutturata internazionale per attività commerciali di ridotte dimensioni;
- Frequenti acquisizioni di partecipazioni ingiustificate al profilo economico, patrimoniale del cliente e del gruppo di appartenenza;
- Frequenti rilasci di deleghe o procure per evitare contatti diretti con il professionista;
- Prestazioni professionali o operazioni inusuali, ingiustificate o con configurazione illogica.

C. Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell'operazione

- Regolazione dei pagamenti con strumenti incoerenti rispetto alla prassi;
- - **Ricorso per importi rilevanti al contante, valuta estera, oro, moneta elettronica;**
- - **Adozione tecniche di frazionamento dell'operazione senza ragionevoli motivi;**
- - Pagamenti da soggetti estranei al rapporto e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente.

D. Indicatori relativi alla costituzione ed amministrazione di imprese, società e trust

- Richiesta di prestazioni per dissimulare od ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'origine e destinazione dei fondi;

- Frequenti ed ingiustificati cambiamenti di titolarità o denominazione di società e aziende;
- Impiego di strutture societarie artificialmente complesse e articolate;
- Rilascio di procure a gestire a soggetti non collegati al delegante o incapaci;
- Conferimenti o apporti in società mediante beni in natura per importi sproporzionati rispetto al mercato.

E. Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili, mobili o registrati


- **Acquisti e vendite di beni a valori sproporzionati rispetto ai valori di mercato**, o al profilo del cliente o del gruppo di appartenenza;
- Immotivato acquisto di beni mediante rilevamento di azioni in società con sede in paesi a regime antiriciclaggio non equivalente;
- **Investimenti in immobili senza legami con il luogo di ubicazione, senza convenienza economica** o senza disporre di adeguate informazioni riguardo gli stessi;
- Richiesta di consulenze per l'acquisto e vendita di beni in contanti per importi rilevanti.

F. Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie

- Occultamento di disponibilità finanziarie rilevanti;
- **Investimenti finanziari o operazioni di emissione e collocamento di strumenti finanziari, incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale, all'attività esercitata dal cliente o dal gruppo di appartenenza;**
- Richiesta di finanziamenti con garanzie di depositi presso banche insediate in paesi con regime antiriciclaggio non equivalente;
- Ingiustificate aperture e chiusure di conti in paesi con regime antiriciclaggio non equivalente;
- Impiego di conti di terzi per disponibilità personali e viceversa con finalità dissimulatorie.

Le segnalazioni
telematiche

SOS: percorso di analisi presso le autorità



Il nuovo sistema informativo SOS



Novità

16 maggio 2011

Avvio del nuovo sistema informativo per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette

N.B.: necessaria registrazione sul portale INFOSTAT-UIF

(<https://infostat-uif.bancaditalia.it>)





Nuova segnalazione

Unico modello rappresentativo
per tutti i segnalanti

Quattro segmenti informativi

1. Dati sulla segnalazione
2. Dati strutturati su operazioni, soggetti e rapporti
3. Informazioni a carattere descrittivo valutativo
(descrizione dell'operatività e motivi del sospetto)
4. Documentazione allegata

[INFO: uif.helpsos@bancaditalia.it](mailto:uif.helpsos@bancaditalia.it)

**Trasferimento di
CONTANTI
e titoli al portatore
(art. 49, 50, 51 dlgs.231/07)**

Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale (Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)			
Regioni	Movimentazione media mensile in contanti	Movimentazione media mensile complessiva	Peso % contanti rispetto a totale movimentazione
Italia nord-occidentale	8.235	1.228.040	0,67%
Italia nord-orientale	6.318	358.650	1,76%
Italia centrale	6.857	1.311.633	0,52%
Italia meridionale	7.343	96.479	7,61%
Italia insulare	3.003	34.951	8,59%
Totale Italia	31.757	3.029.754	1,05% (*)

(*) dato in netto aumento rispetto al 2009 ove, a livello nazionale, la media era pari allo 0,60%
fonte: UIF rapporto annuale 2010)

Novità 2011

D.lgs. 231/07, art. 49, comma 1,

È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a **2.500 euro** (a partire dal 13/8/2011 ex dl art. 2, punto 4, del d.l. 138/2011).

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

L'evoluzione delle soglie per le transazioni in contanti

Fino al 29 aprile 2008	Ammessi solo se non superiori a 12.500 €
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	Ammessi solo se inferiori a 5.000 €
Dal 25 giugno 2008	Ammessi solo se inferiori ad €12.500
Dal 31 maggio 2010 <i>Moratoria Sanzioni</i> (*)	Ammessi solo se inferiori ad €5.000
Dal 13 agosto 2011 <i>Moratoria Sanzioni</i> (*)	Ammessi solo se inferiori ad €2.500

(*) Esclusa l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 riferite alla soglia di importo di 5.000 euro (legge 122/2010);
Inoltre, dal 13 agosto 2011 al 31/8/2011 (emendamento al d.l.138/2011)

Pagamenti rateali secondo la Cassazione (sent. 22/6/2010, n. 15103)

La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sottosoglia riferiti ad un'unica operazione



**NESSUN EFFETTO
SULLE
RATEIZZAZIONI
CONTRATTUALI IN
CONTANTI** (ex dlgs.151/09
di modifica del d.lgs. 231/07)



**SEMPRE INIBITI I
PAGAMENTI SUB-SOGLIA
PLURIMI E RAVVICINATI,
ARTIFICIOSAMENTE
FRAZIONATI**

PARERE MEF 12/6/2008

FATTURA 30. 60. 90 GIORNI
NON COSTITUISCE VIOLAZIONE
all'art. 49 d.lgs. 231/07

CONFERMA e NOVITÀ 2010 Circ. Mef 08/10



In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, connesso all'operazione, o frutto di una **ordinaria dilazione** di Pagamento che scaturisce dal **preventivo accordo delle parti.**
CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE
INFERIORE A 2.500 EURO

(Parere MEF 28/06/08)

I professionisti devono vigilare anche sugli
assegni

Attenzione!



***in relazione ai loro compiti di servizio e
limitatamente alle loro attribuzioni e
attività***

Mef con nota prot. n. 281178, dell'agosto 2010

Non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento, **gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione** in quanto la soglia limite è riferibile a ciascun singolo assegno.



Ammissibile pagare 4.000 euro con due assegni da 2.000 euro, trasferibili (liberi).

D.I. 138/2011 conv. con L. 148 del 14/9/11

- Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 2.500 euro.
- I libretti che eccedono tale soglia al 13/8/2011 dovranno essere ricondotti al di sotto di 2.500 euro entro il 30/9/2011.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO
TRENTA GIORNI DELLE INFRAZIONI DI
CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS.
ANTIRICICLAGGIO (SANZIONI)

L'omessa segnalazione delle infrazioni
all'obbligo antiriciclaggio è punita in capo al
professionista con **sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3% al 30%
dell'importo dell'operazione** (art. 58, co.
7, D.Lgs.231/07)

OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI
DI CUI all'ART.49 DEL D.Lgs. 231/07 (SANZIONI)

L'infrazione dell'obbligo antiriciclaggio
è punita in capo al cliente con
**sanzione amministrativa dal 1% al
40%** dell'importo dell'operazione
(art.58, co.1, D.lgs 231/07)

DI 78/2010, conv. L. 122 del 30/07/2010 +
Circolare Mef prot. n. 281178, dell'agosto 2010

NEWS

- **La sanzione non può comunque essere inferiore, nel minimo, all'importo di 3.000 euro**
- Per le **violazioni superiori a 50.000 euro** la **sanzione minima** è aumentata di cinque volte (ossia è il 5%)

Attenzione!

**IL LIMITE MINIMO DI 3.000 SI APPLICA SIA A CHI
COMMETTE L'INFRAZIONE SIA A CHI NON LA
COMUNICA** (art. 58, co. 8 d.lgs.231/07).

DI 78/2010, conv. L. 122 del 30/07/2010 +
Circolare Mef prot. n. 281178, dell'agosto 2010

NEWS

Attenzione!

Il nuovo minimo di 3.000 euro delle sanzioni si applica a prescindere dalla tipologia di **trasferimento in contanti, a mezzo assegni o titoli al portatore allo scopo di scoraggiare tutti gli strumenti di pagamento anonimi.**

OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI

(art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07 che richiama l'art. 16, l.689/81)

*Se il pagamento avviene **entro 60 giorni dalla contestazione** prevede la possibilità di pagare l'importo minore fra:*

a) 1/3 del massimo della sanzione edittale

b) Il doppio del minimo

OBLAZIONE SEMPRE AMMESSA

Circ.Mef prot. n. 281178, dell'agosto 2010_

L'oblazione evita il minimo sanzionatorio

Attenzione!

*Per importi fino a 50.000 euro è possibile **non applicare il minimo di 3.000, ma solo il 2% dell'importo***

*Per importi superiori a 50.000 euro è **possibile non applicare sia il minimo di 3.000, che il minimo del 5% (o il suo doppio), basta sempre il solo 2% dell'importo***

Esempi di calcolo delle nuove sanzioni con possibilità di oblazione

Trasferimento contanti oltresoglia o emissione di assegni irregolari	Sanzione minima	Oblazione (doppio del minimo)
2.500 euro	(1%) 3.000	50
5.000 euro	(1%) 3.000	100
10.000 euro	(1%) 3.000	200
20.000 euro	(1%) 3.000	400
30.000 euro	(1%) 3.000	600
40.000 euro	(1%) 3.000	800
50.000 euro	(5%) 3.000	1.000
100.000 euro	(5%) 5.000	2.000

(*) Con l'oblazione si evita minimo di 3.000 e quintuplicazione per importi superiori a 50.000 euro

NOVITÀ E APPROFONDIMENTI DALLE MANOVRE ESTIVE

*a cura di Paolo Meneghetti
Dottore Commercialista, pubblicista*

Le semplificazioni del DL 70/11

IL DECRETO SVILUPPO

Il c.d. Decreto sviluppo è il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011.

Il decreto è entrato in vigore sabato 14 maggio 2011.

Le norme fiscali sono contenute nell'articolo 7, titolato "Semplificazione fiscale", che si compone di due commi:

- il primo comma, che indica le modificazioni normative da apportare *"Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti"*
- il secondo comma, che introduce le modifiche normative "suggerite" dal primo comma

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Art. 7 c. 2 lett. m) DL 70/11

adozione di nuovi limiti per il regime di **contabilità semplificata** per le imprese (no professionisti):

- da € 309.874,14 ad € 400.000 le prestazioni di servizi (DM 17.1.92)
- da € 516.456,90 ad € 700.000 per le cessioni di beni

→CM 80/E/01

Le imprese che nel 2010 hanno superato i vecchi limiti ma rimangono entro i nuovi, possono continuare a rimanere semplificati

→Asimmetria con il limite per la liquidazione **IVA** mensile / trimestrale (attenzione: ricavi ≠ volume d'affari)

Superamento:

→Nel **primo anno** si fa riferimento al volume di ricavi presunti ragguagliati, mentre a regime si deve verificare il periodo d'imposta precedente

Esercizio contemporaneo di più attività:

Distinta annotazione dei ricavi

→ si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.

Assenza di distinta annotazione dei ricavi:

→ si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

RM 297/E/07 → comunque entro nel limite superiore, anche nel caso di distinta annotazione (vale anche per la liquidazione IVA?)

COMPETENZA

Art. 7 c. 2 lett. s) DL 70/11

Deduzioni integrali per i contribuenti in contabilità semplificata per singole spese relative a “costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta” non superiori a € 1000 nel periodo di imposta in cui viene ricevuta la fattura.

→ Carattere **obbligatorio**

→ **CONTEMPORANEA** presenza di tutti e 3 i requisiti:

- superiori ad € 1.000 (intero documento)
- solo contratti a **corrispettivi periodici** (no una tantum)
- solo competenza di **due periodi d'imposta** (fatture miste?)

REGISTRAZIONE CUMULATIVA

Art. 7 c. 2 lett. aa) DL 70/11

Interventi al DPR 695/96

1. *Innalzamento del limite per la **registrazione cumulativa** delle fatture di acquisto (€ 154,94 → € 300)*
2. *Corretto il rinvio del termine per la registrazione (quello delle fatture di acquisto)*
3. *Registrazione cumulativo anche per le **autofatture** ex art. 17 c. 2 DPR 633/72 (recepimento art. 223 dir. 2006/112/CE, mod. dir. 2010/45/UE)*

SCHEDA CARBURANTE

Art. 7 c. 2 lett. p) DL 70/11

- I soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, c. 6 DPR 605/73, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante.
- Qual è il **documento** da registrare in contabilità?
- **Detrazione dell'IVA?**
- Acquisti in parte con carte e in parte con altri strumenti (contante)?
- Come verificare corrispondenza veicolo / rifornimento ?

DISTRUZIONE BENI

Art. 7 c. 2 lett. z) DL 70/11

Innalzamento a € 10.000 (prima era 5.164) della soglia di valore dei beni per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante **atto notorio**. E ciò al fine di evitare che scatti una presunzione di cessione di tali beni da parte dell'amministrazione finanziaria.

Vale anche nel caso di distruzione derivante da evento eccezionale

Non serve quando:

- i beni sono residui di produzione (sfridi)
- i beni sono stati ceduti

ALTRE SEMPLIFICAZIONI

- a) Abrogato l'obbligo di comunicazione annuale al sostituto i imposta dei dati relativi alle **detrazioni di imposta** per carichi di famiglia nel caso in cui non vi siano modificazioni rispetto all'anno precedente.
- b) Abrogato l'obbligo di **comunicazione per le ristrutturazioni edilizie del 36%**. Basterà riportare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
- c) Abrogato l'obbligo di evidenziare in fattura il **costo della manodopera** ai fini del diritto alla detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie del 36%
- d) I versamenti e gli **adempimenti**, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al **primo giorno lavorativo successivo**

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il contribuente che ha presentato una dichiarazione dei redditi e/o IRAP richiedendo il rimborso della eccedenza di imposta, **entro i 120 giorni successivi** alla scadenza del termine ordinario di presentazione della stessa, può integrare la dichiarazione **mutando la richiesta di rimborso in richiesta di compensazione** del credito, a condizione che il rimborso non sia stato già erogato anche in parte.

Tale possibilità non era prevista dall'ordinamento e viene disciplinata mediante un nuovo comma (8-ter) nell'articolo 2 del DPR n. 322 del 1998

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE

Chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive

**Art. 23 c. 22 e
23 DL 98/11**

- mancanza di operazioni per 3 annualità
- mancata presentazione della dichiarazione IVA per 3 annualità

- Si applica anche la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione

- 2. **Sanatoria** per chi, alla data del 6.7.2001, aveva cessato l'attività da almeno 30 giorni: entro 90 giorni (4.10.2011) deve essere versato l'importo di € 129
 - F24 elementi identificativi con cod. tributo 8110 (RM 72/E/11)
 - non serve presentare modello AA7 o AA9

- Comunicato stampa 11.7.11 sembra ammettere la sanatoria solo per chi ha omesso la dichiarazione per 3 annualità

D.L. 70/2011 LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

Prorogato al 30.06.2012 il termine per l'asseverazione delle perizie ed il versamento della rata di imposta sostitutiva su **rivalutazioni di terreni e partecipazioni**

> DETENUTI ALLA DATA DEL 1.7.2011

PRECEDENTI RIVALUTAZIONI

Terreni e partecipazioni detenute all'1.7.2011 > esecuzione di altre e precedenti rivalutazioni

1) La posizione precedente delle Entrate: circ. 16/05 : rate non compensabili, quindi per partecipazioni rivalutate precedentemente possibile sovrapposizione >>> versamento integrale della nuova imposta, sospensione del pagamento della terza rata (31.10.2010) e rimborso della due rate precedenti

La nuova previsione

- È possibile una duplice procedura:
- 1) Detrarre dalla nuova imposta sostitutiva quella versata precedentemente (dati della precedente da indicare in UNICO)
- 2) Versare l'intero importo e chiedere il rimborso di quello precedente. A tal riguardo il rimborso può essere chiesto per versamenti già eseguiti al 14.5.2011, e se a tale data sono spirati i 48 mesi, il rimborso può essere ugualmente richiesto entro **12 mesi** decorrenti dal 14.5.2011
- 3) Il rimborso non può eccedere la nuova imposta sostitutiva

La nuova previsione

- esempi:
- 1) Nuovo valore è maggiore del precedente: partecipazioni qualificata il cui costo è pari a 100 e stata rivalutata a 1000 nel 2010 ed al 1.7.2011 vale 1500. Versamento da eseguire $1500 \times 4\% = 60$ meno precedente 40 = **20**
- 2) Nuovo valore è inferiore del precedente: stesso caso sub 1) ma al 1.7.2011 la partecipazione vale 800. Si dovrebbe versare 32, scomputando 40, quindi è logico ritenere che non si versi nulla e non sia dovuto alcun rimborso per 8 (ciò a seguito della norma secondo cui il massimo rimborso è pari alla sostitutiva nuova)

CONDIZIONI E CONVENIENZA

- Per terreni non edificabili > opzione per sostitutiva 20% > Punto di pareggio plusvalenza pari al 25% del costo > es. costo 100, valore mercato 125> con sostitutiva 20% su 25 = 5, con rivalutazione 4% su 125 = 5
- Per terreni edificabili imponibile pieno (ancorché con tassazione separata) per cui calcolo di convenienza deve considerare il reddito complessivo

CONDIZIONI E CONVENIENZA

segue

Partecipazioni non qualificate

Plusvalenza del 20% rispetto a costo d'acquisto rende già conveniente rivalutazione> costo 100, valore mercato 120 > $20 \times 12,5\% = 2,5$ / $120 \times 2\% = 2,4$

CONDIZIONI E CONVENIENZA

segue

Partecipazioni qualificate cessione (e pagamento) dal 2009

Punto di pareggio con plusvalenza circa 25% del costo

Costo 100, valore 125. a) $25 \times 49,72\% \times 43\% = 5,3$

$125 \times 4\% = 5$

Ma attenzione al combinato disposto del reddito da capitale con capital gain se la plusvalenza deriva riserve di utili ante 2008: infatti se sono distribuiti 25, imponibili al 40% x 43% si ha un prelievo pari a 4,3, inferiore al costo della sostitutiva.

CONDIZIONI E CONVENIENZA

segue

Partecipazioni qualificate cessione dal 2009

Punto di pareggio con plusvalenza circa 25% del costo

Costo 100, valore 125. a) $25 \times 49,72\% \times 43\% = 5,3$

$125 \times 4\% = 5$

Sempre nel caso di 25 formati da riserve in tutto o in parte formate ante 2008, il punto di pareggio e' una plusvalenza circa del 15%. Infatti se ipotizzo di distribuire 10 e realizzare una plus di 15 si ha tassazione da dividendo ($10 \times 40\% \times 43\% = 1,7 + 15 \times 49,72\% \times 43\% = 3,2$ totale $4,9 < a$ 5)

TRASFERIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE DALLE PARTECIPAZIONI AI BENI

- IPOTESI: Alfa SNC detiene un immobile che presenta plusvalenza di € 400.000. Capitale sociale (e costo partecipazione) € 100.000. I soci di Alfa eseguono la rivalutazione pagando il 4% di 500.000 (valore riconosciuto 100.000 piu plusvalenza 400.000) cioè € 20.000.
- A questo punto cedono le quote all'acquirente Beta SRL, senza capital gain.
- Beta SRL ha partecipazioni in controllata per 500, mentre patrimonio contabile della controllata è pari a 100 > incorporazione con emersione di disavanzo da fusione > riallineamento con sostitutiva 12%
- Costo globale dell'operazione = 20.000 + 48.000 = 68.000
- Costo plusvalenza da cessione 400.000 x 47% (irpef/irap) = 188.000

Determinazione qualificazione

Ris. 332/ del 1.8.08

* In caso di partecipazione detenuta a titolo di nuda proprietà o usufrutto (in parte) e piena proprietà in altra parte occorre considerare i due parametri: se anche uno solo viene superato la partecipazione e' qualificata

* Per valutare la partecipazione al capitale di partecipazioni detenute in nuda proprietà o usufrutto si moltiplica il valore nominale x rapporto tra valore diritto e valore piena proprietà

Determinazione qualificazione

Circ. 35/2004

* Se la partecipazione non qualificata è ricevuta in donazione ed è ceduta entro 5 anni si applica il capital gain come se essa fosse ceduta da donante

* Da ciò deriva che la rivalutazione, in questo caso, deve essere con l'aliquota del 4%

Determinazione qualificazione

Ris. 131/2002 partecipazione in comunione

È da ritenersi una partecipazione detenuta da due soggetti

Partecipazioni in comunione ricadute fiscali

Art. 2468 c. c. u. c.

- I diritti derivanti da una partecipazione in comproprietà (comunione) devono essere esercitati da un rappresentante comune
- Norma che, per il caso, prevale su quelle in materia di comunione

Partecipazioni in comunione ricadute fiscali

Caso

- Partecipazione del 30% in comunione tra A e B
- B esercita i diritti → vota

Qualificazione data da maggiore tra

- Percentuale partecipazione al capitale
- Percentuale di diritto di voto

(da ultimo R.M. 332/2008)

Partecipazioni in comunione ricadute fiscali

B esercita i diritti → vota per il 30%

➤ Per lui partecipazione qualificata

A non esercita i diritti

Partecipazione al capitale = 15%

➤ Per lui partecipazione non qualificata

PRASSI ENTRATE

- Ris. 395/E del 22.10.2008
- Se è ceduto un fabbricato inserito in area di recupero che ne prevede la demolizione futura, oggetto della cessione è in realtà un'area edificabile, che come tale può essere rivalutata

Ris. 23/E/09

- Il fabbricato al rustico non rappresenta un immobile se non ha raggiunto la copertura del tetto (art.2645 bis C.C.), per cui esso deve intendersi fino a quel momento area edificabile e quindi rivalutabile

Ris. Ris. 188/E/09

- In caso di cessione di fabbricato pervenuto per effetto di riunione di nuda proprietà e di usufrutto il corrispettivo della cessione va diviso tra nuda proprietà ed usufrutto e confrontato con i valori separati di acquisto verificando se è decorso il quinquennio altrettanto separatamente
- La pronuncia è valida solo se usufrutto è acquisito a titolo oneroso e non per naturale riunione dei due diritti
- Peraltro la Circ. 81/02 aveva riconosciuto la possibilità di rivalutare anche il solo diritto a condizione che il suo valore fosse quantificato dalla perizia

Partecipazioni ricevute in donazione o successione

- Successione: art. 68,c.6 Tuir: valore rilevante ai fini imposta successione (art. 16 D.L. 346/90 > valore contabile), quindi il costo ereditato può essere inferiore rispetto al costo riconosciuto in capo al de cuius (irrilevanti le rivalutazioni del de cuius)
- Donazione: si assume come costo quello del donante (rilevanti le rivalutazioni del donante)

Partecipazioni ricevute in donazione o successione e D.L. 70/11

- **Successione** : discontinuità dei valori in capo al de cuius e in capo all'erede quindi servirebbe una pronuncia esplicita delle Entrate per legittimare la detrazione dalla nuova imposta sostitutiva della vecchia imposta sostitutiva versata dal de cuius
- **Donazione** : continuità dei valori (e oggettività del valore rivalutato cfr Ris. 141/2003) quindi si può affermare che dalla nuova rivalutazione si sconta quella precedente Es. Donante ha rivalutato da 50.000 a 100.000 versando 4% = 4000. Donatario rivaluta a 150.000 = $150.000 \times 4\% = 6000 - 4000 = \mathbf{2000}$

Terreni ricevuti in donazione o successione

- Successione e donazione e aree lottizzate: art. 68,c.2 Tuir: valore normale al momento di inizio lottizzazione
- Successione e Donazione e aree edificabili : si assume come costo quello rilevante di fini della denuncia di successione o donazione (valore normale)

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE AL 20%

RIGUARDA:

- I REDDITI DA CAPITALE ART. 44 TUIR
- I REDDITI DIVERSI ART. 67 TUIR

NON RIGUARDA

- I TITOLI EMESSI DALLA STATO O DA ALTRI STATI WHITE LIST
- I REDDITI D'IMPRESA (ES:DIVIDENDI PERCEPITI DA SOCIETÀ RESTANO AL 5%)

DECORRENZA

- DIVIDENDI: INCASSO AL 1.1.2012 INDIPENDENTEMENTE DA DELIBERA (DIFFERENZA CON DIVIDENDI QUALIFICATI)
- PLUS DA CAPITAL GAIN: OCCORRE LA DUPLICE CONDIZIONE DI CESSIONE DEL TITOLO ED INCASSO A PARTIRE DALL'1.1.2012, QUINDI TITOLI CEDUTI NEL 2011 CON INCASSO DILAZIONATO NEL 2012 **DOVREBBERO ESSERE SOGGETTI ALLA VECCHIA ALIQUOTA DEL 12,5%**
- OBBLIGAZIONI: PARTE DI CEDOLA MATURATA NEL 2012

CONSEGUENZE SU ALTRI ISTITUTI TRIBUTARI

- **TASSO SOGLIA OBBLIGAZIONI:** *IL FATTO CHE IL RENDIMENTO NON DEBBA SUPERARE DI 2/3 IL TASSO DI RIFERIMENTO È CIRCOSTANZA CHE MANTIENE RILEVANZA PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI IN CAPO ALL'EMITTENTE, MA NON HA PIÙ EFFICACIA PER IL PERCIPIENTE*

MINUSVALENZE DA CAPITAL GAIN

- **ARTICOLO 2, COMMA 28 D.L. 138/11:**
minusvalenze non qualificate realizzate al 31.12.2011 (che sono deducibili solo per plusvalenze non qualificate) possono essere utilizzate in compensazione con plus realizzate successivamente limitatamente alla quota del 62,5%
- resta fermo il limite del quinquennio

AFFRANCAMENTO COMMI. 29 E 30

- **AGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE DI**
 - **PLUSVALENZE**
 - **MINUSVALENZE**

di cui all'articolo 67 del tuir (quindi l'affrancamento non vale per il reddito da capitale es. recesso)

**AFFRANCAMENTO
COMMI. 29 E 30**

- **È possibile sostituire il valore fiscalmente riconosciuto (costo o valore all 1.7.1998) con il valore della partecipazione al 31.12.2011**
- **La determinazione del valore è rimessa ad un decreto di futura emanazione (nella analoga procedura del 1998 per i titoli non quotati si faceva riferimento al bilancio approvato precedentemente o alla valutazione peritale).....**

**AFFRANCAMENTO
COMMI. 29 E 30**

- **A CONDIZIONE CHE:**
- **SI ESEGUA OPZIONE PER DETERMINAZIONE DI PLUS E MINUS AL 31.12.2011**
- **SI VERSI IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,5%
(Eventualmente dovuta!!!)**

AFFRANCAMENTO COMMI. 29 E 30

- SEMBRA POSSIBILE ESEGUIRE OPZIONE ANCHE PER CHI DETIENE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE NON QUALIFICATA, DA CIÒ CONSEGUIREBBE UNA SEGMENTAZIONE DEL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO:
 - PER LA PARTE NON QUALIFICATA IL NUOVO VALORE AL 31.12.2011
 - PER LA PARTE QUALIFICATA IL COSTO DI ACQUISTO
- IN QUESTA DIREZIONE SI VEDA LA RIS. 37/E/2002

AFFRANCAMENTO COMMI. 29 E 30

- OPZIONE DEVE RIGUARDARE TUTTI I TITOLI DETENUTI (da chiarire in merito alla partecipazioni qualificate affrancate per la quota non qualificata)
- Sia nel regime della dichiarazione (detenzione diretta) sia nel regime del risparmio amministrato)
 - Da chiarire il rapporto tra partecipazioni detenute direttamente ed in regime di risparmio amministrato in riferimento all'obbligo di affrancare tutte le partecipazioni

AFFRANCAMENTO partecipazioni detenute direttamente

cronologia adempimenti

- 1) Determinare il nuovo valore della partecipazione al 31.12.2011
- 2) Confrontare il nuovo valore con il costo precedentemente riconosciuto dal punto di vista fiscale determinando così il differenziale plusvalente o minusvalenze.
- 3) Nel caso di differenziale plusvalente optare per la tassazione di tale plusvalenza tramite imposta sostitutiva del 12,5%. L'opzione verrà eseguita nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2012
- 4) Versare l'imposta sostitutiva del 12,5% nel termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi del modello Unico 2012

AFFRANCAMENTO partecipazioni detenute in regime di risparmio amministrato

cronologia adempimenti

- 1) Determinare il nuovo valore della partecipazione al 31.12.2011 (intermediario)
- 2) Confrontare il nuovo valore con il costo precedentemente riconosciuto dal punto di vista fiscale determinando così il differenziale plusvalente o minusvalenze. (intermediario)
- 3) Nel caso di differenziale plusvalente optare per la tassazione di tale plusvalenza tramite imposta sostitutiva del 12,5%. L'opzione verrà eseguita entro il 31.3.2012
- 4) Versare la provvista finanziaria per il versamento dell'imposta sostitutiva all'intermediario il quale la deve versare entro il 16.5.2012

AFFRANCAMENTO partecipazioni

ipotesi possibili se il nuovo valore è minusvalente

utilizzo in compensazione con altre plusvalenze emerse con Affrancamento (non possibile nell'affrancamento Del 1998)

utilizzo in compensazione con plusvalenze realizzate successivamente su altre partecipazioni non qualificate (limitatamente al 62,5%)

AFFRANCAMENTO partecipazioni

ipotesi possibili se il nuovo valore è plusvalente

diminuzione tramite minusvalenze realizzate precedentemente, sia nel periodo d'imposta 2011, sia in periodi d'imposta precedente ma nel limite del riporto quinquennale della minusvalenza. In tal caso logica vorrebbe che la minusvalenza fosse utilizzabile al 100% del suo ammontare.

AFFRANCAMENTO partecipazioni

ESEMPIO:

Partecipazioni non qualificata costo pari a € 20.000, valore al 31.12.2011 € 45.000, viene ceduta nel 2012 per € 50.000



Con affrancamento:
 $45.000 \text{ meno } 20.000 \times 12,5\%$
 $=$
 3.125
Capital gain alla cessione nel 2012
 $50.000 \text{ meno } 45.000 \times 20\%$
 $= 1000 > \text{totale} = 4.125$

Senza affrancamento:
Capital gain alla cessione nel 2012
 $50.000 \text{ meno } 20.000 \times 20\%$
 $= 6000$

AFFRANCAMENTO VS RIVALUTAZIONE

Nell'affrancamento
viene determinato
Il valore al 31.12.2011 e sulla
differenza con il costo fiscalmente
riconosciuto viene versata imposta
sostitutiva del 12,5%

Nella rivalutazione
viene determinato
Il valore all 1.7.2011 e sul nuovo
totale valore si versa imposta
sostitutiva del 2%

Esempio valutazione di convenienza

- Tizio detiene una partecipazione non qualificata il cui costo è pari a € 100.000. È prevista una cessione della stessa nel 2012 al presunto corrispettivo di € 150.000

• *Affrancamento: ipotizzando che il valore al 31.12.2011 sia assumibile tramite perizia per € 150.000 si avrebbe un costo pari a:*

- $150.000 \text{ meno } 100.000 \times 12,5\% =$
6250

• *Rivalutazione: ipotizzando che il valore al 1.7.2011 tramite perizia sia già € 150.000 si avrebbe un costo pari a:*

- $150.000 \times 2\% =$ **3.000**

Esempio valutazione di convenienza

- Tizio detiene una partecipazione non qualificata il cui costo è pari a € 100.000. È prevista una cessione della stessa nel 2012 al presunto corrispettivo di € 110.000

• *Affrancamento: ipotizzando che il valore al 31.12.2011 sia assumibile tramite perizia per € 110.000 si avrebbe un costo pari a:*

- $110.000 \text{ meno } 100.000 \times 12,5\% =$
1.250

• *Rivalutazione: ipotizzando che il valore al 1.7.2011 tramite perizia sia già € 110.000 si avrebbe un costo pari a:*

- $110.000 \times 2\% =$ **2.200**

Regime dei beni gratuitamente devolvibili

Impostazioni contabili

*Proprieta
industriale >
Normali
ammortamenti*

*Proprieta di
concessione >
Iscrizione tra gli
altri beni (B II 4)
oppure nella
specifica voce
dell'attivo*

Ammortamenti


- Se il bene presenta vita utile superiore alla durata della convenzione > ammortamento finanziario (es. immobili)
- Se il bene presenta vita utile inferiore alla durata della convenzione > ammortamento secondo vita utile e accantonamento per la perdita da devoluzione
- Esempio bene di costo pari a 100.000 € ammortamento 25% durata convenzione dieci anni > al nono anno viene acquistato il bene per la terza volta e al decimo anno si rileva una perdita da devoluzione pari a € 50.000 che dovrebbe essere accantonata ad un fondo rischi gia dal primo anno > accantonamento € 5.000

Disciplina fiscale

- Ammortamento deducibile sia tecnico che finanziario (alternatività tra i due) , se viene incassato un contributo per acquisto o costruzione questo riduce il costo da ammortizzare (ris. 7/96)
- Accantonamento per spese di manutenzione deducibile nel limite del 5% del costo dei beni fino a quando il fondo non raggiunga l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nel biennio precedente
- spese sostenute in un esercizio superiori al fondo > eccedenza deducibile nell'esercizio stesso e nei cinque successivi
- Fondo non utilizzato concorre a formare il reddito nell'esercizio di devoluzione
- La perdita da devoluzione accantonata non può essere dedotta (ris. 301/2007), essa va dedotta nel momento della devoluzione
- L'accantonamento dal fondo di ripristino del 5% può essere calcolato anche sui beni di proprietà del concedente utilizzati nella concessione (ris. 5/2011)

D.L. 98/11 novità nel regime dei beni in concessione

Due ipotesi distinte



Vecchia e nuova normativa
Concessionaria diversa di autostrade e trafori

Vecchia normativa
Valore dell'immobile
574.488
Durata concessione
Anni 14
Ammortamento
7,1% > 40.788
Accantonamento Fondo Ripristino
5% = 28.724
Imponibile Irap = € 300.000
IRAP Dovuta (3,9%)
11.700

Nuova normativa
Valore dell'immobile
574.488
Durata concessione
Anni 14
Ammortamento
7,1% > 40.788
Accantonamento Fondo Ripristino
5% = 28.724
Imponibile Irap = € 300.000
IRAP Dovuta (4,2%)
12.600

Vecchia e nuova normativa
Concessionaria diversa di autostrade e trafori

Vecchia normativa
Valore dell'immobile
574.488
Durata concessione
Anni 14
Ammortamento
7,1% > 40.788
Accantonamento Fondo Ripristino
5% = 28.724
Imponibile Irap = € 300.000
IRAP Dovuta (3,9%)
11.700

Nuova normativa
Valore dell'immobile
574.488
Durata concessione
Anni 14
Ammortamento
7,1% > 40.788
Accantonamento Fondo Ripristino
1% = 5.744
Imponibile Irap = € 300.000
IRAP Dovuta (3,9%)
11.700

Riallineamento partecipazioni articolo 23 commi 12/15 D.L. 98/11

Ambito oggettivo: partecipazioni comprese
nel perimetro del bilancio consolidato

*Operazioni che permettono riallineamento: a)
Neutrali > fusioni, scissioni conferimenti
d'azienda, b) **realizzative** > cessione
d'azienda e di partecipazioni*

Ambito temporale

- Operazioni eseguite nel **2010 e in periodi precedenti** (ma il tenore letterale della norma sembra in contrasto con l'ambito temporale)
- Sostitutiva da versare entro 30 novembre 2011 in unica soluzione

Applicazione concreta

- ESEMPIO:
- La società ALFA SPA controlla le società Beta e Gamma. A sua volta Beta controlla la società operativa Delta. Il gruppo è obbligato a redigere il bilancio consolidato.
- La società ALFA nel 2010 ha incorporato la società Beta. Alfa aveva iscritto la partecipazione Beta per 100. Beta aveva iscritto la partecipazione Delta per 50. Il netto patrimoniale di Delta era pari 30. A seguito della incorporazione Alfa elimina la partecipazione Beta ed al suo posto iscrive la partecipazione Delta per 100. Il differenziale rispetto al valore di libro della partecipazione iscritto in Beta è 50. Ipotizziamo che tale maggior valore sia interamente rappresentato da avviamento. Nel bilancio consolidato vengono eliminate le partecipazioni ed iscritte direttamente le attività materiali ed immateriali, rilevando 50 per avviamento. La società Alfa può versare l'imposta sostitutiva del 16% su 50 per poter dedurre in dieci anni lo stesso valore quale avviamento. La deduzione fiscale dovrebbe avvenire a partire dal 2013 mentre il versamento si effettuerà in unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

Problemi interpretativi

- Il riallineamento non modifica il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, quindi in capo ad Alfa la partecipazione Delta, iscritta per 100, vale ancora 50
- Relazione Governativa afferma che il riallineamento riduce il costo fiscalmente rilevante della partecipazione (ma questo passaggio dovrebbe avere significato solo per le operazioni realizzative di acquisto di azienda o partecipazione)

Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco: 12 ottobre 2011

*Approfondimenti dalle manovre estive
Operazioni con l'estero*

A cura di

Paolo Meneghetti e Andrea Scaini